

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRS
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
Agli Ispettori/Esperti PRS del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**
**Circolare tecnica DC N° 38/2022 - Regole di transizione
alla UNI EN ISO 9712:2022 per gli Organismi accreditati
in conformità alla ISO/IEC 17024**

Lo scorso 12 maggio 2022, UNI ha recepito la nuova norma UNI EN ISO 9712 "Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive".

La nuova norma si pone in netta distinzione in merito alla precedente edizione del 2012, tra le modifiche principali si annovera:

- Durata minima dell'addestramento per livello/metodo;
- Modalità di erogazione dell'addestramento anche da remoto o in autoformazione per la componente teorica;
- Esperienza pregressa minima nel metodo;
- Acuità visiva in riferimento alla ISO 18490;
- Modalità d'esame riviste sia in termini di numero di domande che in termini di relazione al settore industriale e di prodotto;
- Associazione dei campioni alle prove pratiche;
- Modalità di rinnovo e ricertificazione.

Per quanto attiene ai nuovi requisiti, nelle more di ricevere formali indicazioni dalle pertinenti commissioni tecniche normative su possibili interpretazioni, si forniscono i seguenti indirizzi:

a. par. 7.2.2 – Formazione

Stando ai requisiti della ISO/TS 25108, l'addestramento pratico deve pesare almeno il 50±10% del totale. Per quanto attiene all'addestramento teorico in regime di auto-formazione, si raccomanda per i livelli 1 e 2 di limitare tale possibilità nella misura massima del 50% dell'addestramento teorico totale. Sempre in merito all'addestramento in regime di auto-formazione, se per un candidato di liv. 1 o 2 l'istruttore è in grado di comprendere le conoscenze del candidato in sede di addestramento pratico, sarebbe opportuno per un candidato di liv. 3 non limitare la valutazione ad una semplice auto-dichiarazione anche se resa ex DPR 445/2000.

b. par. 7.3.2 - Esperienza Industriale livello 3

Nel citare "*higher education*" si deve intendere la piena equipollenza ad un titolo di laurea triennale così come da confermato dal pertinente Organo Tecnico UNI con parere n. Q2022_0084.

c. par. 8.2 + Annex A.2, A.3, B – Esame

In funzione dei settori di prodotto e industriali richiesti dal candidato, così come previsti dai par. A.2 e A.3 della norma, l'OdC deve stabilire procedure per il calcolo dei campioni da sottoporre al Liv. 1 e 2 per l'esame pratico. In accordo al par. 8.2.3.4 tutti i campioni dovranno essere classificati in funzione del settore di prodotto e industriale specifico dell'esame applicabile. È raccomandabile che tali procedure prevedano sistematicamente l'analisi di almeno n. 2 campioni selezionati tra i settori di prodotto più rappresentativi del settore industriale richiesto, tenendo in considerazione la possibilità di integrare la verifica di conoscenze/abilità nei settori di prodotto non oggetto di prova pratica direttamente in sede di esame scritto specifico.

Alla luce delle significative novità introdotte per l'iter di certificazione, si rende necessario un percorso di transizione degli accreditamenti:

1. Organismi già accreditati (con scopo fisso)

- La transizione dell'accredimento sarà finalizzata a mezzo di specifico esame documentale della durata di 1 gg. Nello specifico l'Organismo dovrà trasmettere ad Accredia un cronoprogramma delle attività di transizione, i regolamenti e le procedure revisionate, le comunicazioni ai clienti circa le modifiche contrattuali eventuali, le liste di riscontro revisionate, l'elenco esaminatori/deliberanti e CdE/OdV aggiornato e relativo piano di formazione (aggiornamento). Tale documentazione dovrà pervenire ad Accredia entro il 31.03.2023. La verifica documentale può all'occorrenza essere sostituita con una verifica presso la sede congiunta ad attività di mantenimento/rinnovo dell'accredimento.

La transizione dei certificati è possibile solo all'avvenuto adeguamento dell'accredimento. I certificati già emessi restano validi fino alla prima scadenza utile (rinnovo o ricertificazione), scaduto tale termine essi dovranno essere adeguati alla nuova edizione dello standard eseguendo le valutazioni pertinenti (es.: esami integrativi). Limitatamente ai rinnovi, l'OdC nell'applicare l'iter previsto al par. 10.1 e) della nuova

ISO 9712 (c.d. sistema a crediti), può tener conto di una parzializzazione del conteggio crediti che tenga conto anche degli anni di certificazione pregressi nell'edizione 2012. Non sono ammessi iter di rinnovo ibridati in accordo al par. 10.1 d) e e) in quanto meccanismo alternativi fra loro. Su espressa richiesta del cliente, l'Organismo può condurre le attività di adeguamento alla nuova norma prima del rinnovo/ricertificazione.

- Gli OdC, con decorrenza dal 30.09.2023, non potranno più condurre esami di certificazione a fronte dell'edizione precedente dello standard specifico.

2. Organismi accreditati con scopo flessibile

Restano valide le regole applicabili del Regolamento Tecnico Accredia RT-37 in edizione vigente. In ogni caso con decorrenza dal 30.09.2023, non sarà più possibile condurre esami di certificazione a fronte dell'edizione precedente dello standard specifico.

3. Nuovi accreditamenti (o estensione):

Con decorrenza dalla data di protocollo del presente documento, ACCREDIA non accetterà più Domande di Accreditamento a fronte della superata edizione dello standard ISO 9712. Nei casi in cui, alla data di protocollo, l'esame documentale sia già stato notificato positivamente, la valutazione di adeguamento sarà eseguita in occasione della verifica in sede ove applicabile o con esame documentale supplementare della durata di 0,5 gg*u.

Per quanto attiene ai settori di prodotto per i materiali compositi, si ricorda che in Italia è vigente specifica norma di certificazione per il personale addetto alle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile (rif. UNI/PdR 56:2019), si valutino pertanto le possibili sovrapposizioni con il settore di prodotto "cc" (compositi a matrice cementizia).

Si ricorda infine che il riferimento a certificazioni secondo il nuovo standard è possibile solo a completamento positivo dell'iter di transizione (o accreditamento) ivi compresa la delibera da parte del Comitato Settoriale di Accreditamento.

Accredia si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente documento non appena dovessero giungere posizioni interpretative dai preposti enti di normazione.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali saluti

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione